



Automobile Club d'Italia
UNITA' TERRITORIALE DI RIMINI
Via Italia, 31
47921 RIMINI RN
Tel. 0541 749111 – Fax 0541 749133

DETERMINA N. 11 DEL 20/10/2020

II RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI RIMINI

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., previa indagine conoscitiva del mercato di riferimento, del servizio di sanificazione dei locali per un numero di cinque interventi per la Unità Territoriale di Rimini

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale ed, in particolare, gli articoli 2, 15 e 20;

VISTI l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il "Codice di comportamento dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022" approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'"Ordinamento dei Servizi dell'Ente" deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile, del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 5130 del 10/07/2019, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/08/2019 e scadenza al 31/07/2021, l'incarico di Responsabile Unità Territoriale;

VISTO il "Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa" approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'ACI approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art. 13 in forza del quale il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberate dai competenti Organi, definisce il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato "Regolamento di organizzazione";

VISTO il budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" (in seguito Codice) implementato e modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO il "Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente", approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art. 12 del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 42 del Codice e s.m.i. e l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

VISTO l'art. 36, commi 1 e 2, lett .a) del Codice, che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 (Criteri di sostenibilità

energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'art.1, comma 450 della legge 17 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATA la necessità di eseguire una costante sanificazione completa degli ambienti di lavoro considerato anche l'aumento dei contagi da COVID-19;

RITENUTO che non sussistono costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con il personale dell'Ente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 *"Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture"*;

VERIFICATO che, sulla base dell'analisi dei costi svolta, il valore presunto del servizio per cinque interventi comprensivo di tampone dopo ogni intervento a verifica dell'efficacia risulta di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre IVA;

TENUTO CONTO che l'affidamento in argomento, in ragione del suo valore complessivo, risulta compreso nella soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice si è proceduto ad invitare la ditta PAPALINI SPA che ha già effettuato 3 interventi di sanificazione con tampone ambientale presso questa Unità Territoriale e che è in possesso di tutte le certificazioni di qualità richieste per questo tipo di sanificazione;

TENUTO CONTO che la PAPALINI S.p.A. con sede in Fano, Via Avogadro n. 21, si è resa disponibile ad espletare altri 5 interventi di sanificazione con 5 tamponi ambientali, al costo complessivo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, quindi ad un prezzo ancora inferiore rispetto ai primi tre interventi già espletati;

CONSIDERATO che la Società PAPALINI SPA si presenta, ai sensi dell'art. 97 del Codice, nel suo complesso, affidabile, dando garanzia di una seria esecuzione del servizio e che la stessa ha documentato il possesso delle certificazioni: BS OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015;

DATO ATTO che la suddetta Società ha accettato, unitamente all'Offerta, le condizioni del servizio indicate alla Trattativa Diretta e che le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTO l'interesse pubblico da garantire, ovvero la salute dei lavoratori e dei cittadini che si recano presso l'ufficio;

TENUTO CONTO che la Società ha prestato idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e ha debitamente sottoscritto il Patto d'integrità;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche svolte da ACI di cui all'art. 80 del Codice, la Società risulta:
- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;

- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

TENUTO CONTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del Codice non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) e l'affidamento si perfezionerà con la stipula del contratto con corrispondenza commerciale;

RITENUTO, in considerazione dell'importo e della durata del contratto, valutata la solidità della Società, di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva, in conformità a quanto indicato all'art. 103, comma 11, del Codice;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione si autorizza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'affidamento diretto alla Società PAPALINI S.p.A. con sede in Fano, Via Avogadro n. 21, di n. 5 interventi di sanificazione dei locali dell'Unità Territoriale ACI di Rimini ai quali, al termine di ciascuno, farà seguito un tampone ambientale per verificare l'efficacia dell'intervento stesso, al costo complessivo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). Tutti i valori sono I.V.A. esclusa.

Il servizio si svolgerà in conformità alla "Lettera di offerta" ed alle "Prescrizioni tecniche".

Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze in quanto non sono state rilevate interferenze.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n 410718001 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020 all'ufficio Unità Territoriale di Rimini, quale Unità Organizzativa Gestore 478, C.d.R. 4781

Il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. Z2F2E9DD4F

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale
Dott.ssa Debora Martignani